



ALMA MATER STUDIORUM | STAFF RETTORE  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA | E DIRETTORE GENERALE

# Linee guida per la partecipazione a enti terzi di Alma Mater Studiorum Università di Bologna

## Indice

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI .....	3
Art. 1 - Finalità .....	3
Art. 2 - Ambito di applicazione .....	3
Art. 3 - Definizioni.....	4
Art. 4 – Principi generali e finalità della partecipazione in enti terzi .....	5
Art. 5 – Il ciclo di vita della partecipazione a enti terzi.....	5
Art. 6 - Compiti e funzionamento della Commissione Partecipazione a enti terzi.....	6
SEZIONE II – FASE DI AMMISSIONE .....	6
Art. 7 - Procedure di adesione/costituzione.....	6
SEZIONE III – FASE DI GESTIONE .....	9
Art. 8 – Decisioni di competenza degli Organi Accademici .....	9
Art. 9 - Procedure di nomina dei rappresentanti negli organi .....	10
Art. 10 - Procedure di delega alla partecipazione alle Assemblee .....	10
Art. 11 - Procedure per modifiche di Statuti e Patti parasociali.....	11
Art. 12 - Procedure per il rinnovo della durata o per la trasformazione della forma giuridica dell’Ente ...	11
SEZIONE IV – FASE DI MONITORAGGIO.....	12
Art. 13 – Il ruolo del Referente di Ateneo .....	12
Art. 14 – Le attività di monitoraggio.....	13
SEZIONE V – FASE DI DISMISSIONE.....	14
Art. 15 - Estinzione dell’Ente .....	14
Art. 16 - Procedure per l’esercizio del diritto di recesso .....	15
Art. 17 - Procedure per lo scioglimento e la liquidazione .....	15

## SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 - Finalità

Le presenti Linee guida hanno lo scopo di illustrare la *policy* seguita dall'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (di seguito anche "Ateneo") per la partecipazione in enti terzi, le procedure e gli adempimenti necessari per tale partecipazione, nonché ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo.

Un monitoraggio strutturato e sistematico degli enti partecipati dall'Università di Bologna è necessario per verificare:

- il permanere della coerenza ed attualità/effettività delle attività svolte da tali enti con le finalità e gli obiettivi che l'Ateneo si prefigge;
- la sostenibilità finanziaria, economica e patrimoniale degli enti;
- le potenziali ricadute in termini di responsabilità, impatti economico-patrimoniali o di possibili danni reputazionali sull'Ateneo in una prospettiva di *risk management*.

### Art. 2 - Ambito di applicazione

Le presenti Linee guida riguardano le seguenti tipologie di enti, come descritte al successivo art. 3 "Definizioni":

- consorzi e consorzi Interuniversitari;
- fondazioni ai sensi dell'art. 14 del Codice Civile (ad eccezione di quelle costituite per volontà testamentarie), fondazioni di partecipazione e fondazioni universitarie;
- società a partecipazione diretta, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.

Le presenti Linee guida si applicano, per quanto compatibili, anche a:

- associazioni;
- enti GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico);
- società Spin Off, esclusivamente per gli aspetti non già disciplinati dal "Regolamento in materia di spin-off e startup" (Prot. 5984/2024 del 10/01/2024).

Le presenti Linee guida non si applicano invece nei seguenti casi:

- contratti/convenzioni/accordi di tipo collaborativo, che regolamentano attività congiunte fra l'Università ed altri partner senza costituire una persona giuridica terza (es. Laboratori congiunti);
- atti istitutivi di "Network" o "Reti", a livello nazionale ed internazionale;
- Associazioni Temporanee di Scopo o di Impresa (A.T.S. o A.T.I.);
- associazioni, di interesse specifico di Aree o Strutture di Ateneo, nelle quali la partecipazione è volta ad ottenere beni o servizi destinati esclusivamente agli associati o che gli stessi possono ottenere a condizioni di favore; in particolare sono escluse quelle associazioni nelle quali l'inquadramento nella categoria di associati non prevede l'espressione di voto in alcun organo collegiale;
- gli strumenti finanziari partecipativi, rappresentati da titoli rientranti in lasciti testamentari.

Le presenti linee guida si applicano, per quanto compatibili, anche ai Centri Interuniversitari, pur non essendo soggetti dotati di autonomia giuridica. Per tali Centri verranno successivamente individuate

specifiche istruzioni operative, con particolare attenzione a quelli con sede amministrativa presso l'Università di Bologna.

### **Art. 3 - Definizioni**

Di seguito sono definite le caratteristiche delle singole forme di ente o struttura interessate dalle presenti Linee Guida.

«**Consorzio**»: istituto giuridico che disciplina un'aggregazione volontaria legalmente riconosciuta volta a coordinare e regolare le iniziative comuni per lo svolgimento di determinate attività di impresa, sia da parte di enti privati sia di enti pubblici. A seconda dell'oggetto può prefiggersi finalità anticoncorrenziali (disciplinare la reciproca concorrenza sul mercato), di coordinamento (svolgere fasi di un'attività per ridurre i costi di gestione e produzione) o di servizio (svolgere attività di servizio nell'interesse comune dei consorziati quali acquisti collettivi).

La disciplina è reperibile nel Codice Civile al Titolo X "Della disciplina della concorrenza e dei consorzi", Capo II "Dei consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi", artt. 2602-2620.

«**Consorzio Interuniversitario**»: ente con autonomia giuridica costituito quale forma di collaborazione interuniversitaria tra Università italiane per il perseguimento di finalità istituzionali comuni, ai sensi dell'art. 91 del D.P.R. n. 382/1980.

«**Fondazione ex art. 14 Codice Civile**»: ente di diritto privato, costituito con atto pubblico, al quale viene riconosciuta la personalità giuridica dalle Autorità competenti (Prefettura o Regione) e che è dotato di un patrimonio destinato dalla volontà del fondatore al perseguimento di uno specifico scopo possibile, lecito e di pubblica utilità (culturale, educativo, religioso, sociale o scientifico), senza perseguire fini di lucro. Alla gestione del patrimonio e all'attuazione dello scopo provvedono gli amministratori, i quali non hanno un organo interno cui rendere conto del loro operato, ma sono soggetti al controllo dell'autorità amministrativa.

«**Fondazione di Partecipazione**»: fondazione sui generis, con contaminazioni tipiche delle associazioni, priva di un riferimento normativo dedicato e puntuale, che trova la propria legittimazione in provvedimenti legislativi di settore che ne propongono funzioni e regole di azione e in provvedimenti amministrativi di riconoscimento della personalità giuridica emessi dalle Autorità competenti.

Si tratta di un ente non lucrativo, in cui il patrimonio è vincolato al perseguimento dello scopo, che si caratterizza per i seguenti elementi:

- a) una pluralità di fondatori o comunque di partecipanti all'iniziativa mediante un apporto di qualsiasi natura purché utile al raggiungimento degli scopi;
- b) l'attuazione del principio di partecipazione attiva alla gestione dell'ente da parte di tutti i fondatori o partecipanti all'ente; in altri termini, l'ente è organizzato in una pluralità di organi al fine di consentire una partecipazione attiva di tutti gli aderenti alla fase gestionale;
- c) la formazione progressiva del patrimonio, per cui la dotazione patrimoniale iniziale non è definitiva, ma aperta ad incrementi per effetto di adesioni successive da parte di soggetti ulteriori rispetto ai fondatori.

«**Fondazione Universitaria**»: Fondazione di diritto privato, costituita ai sensi dell'art. 59 della Legge n. 388/2000 e secondo criteri e modalità previsti dal D.P.R. n. 254/2001, da Università *“con la partecipazione di enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati”* con lo scopo di *“realizzare l'acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni di mercato”* oppure *“per lo svolgimento delle attività strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca”*. L'elemento distintivo rispetto alle Fondazioni di partecipazione è rappresentato dal fatto che Statuto e Atto costitutivo devono essere sottoposti a un parere preventivo del Ministero dell'Università e della Ricerca, che deve essere allegato alla domanda di riconoscimento della personalità giuridica (art. 3 comma 3 del D.P.R. 254/2001).

«**Società**»: gli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del Codice Civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; Ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 recante *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”*, le *“amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa”*.

#### **Art. 4 – Principi generali e finalità della partecipazione in enti terzi**

L'Ateneo persegue i propri fini istituzionali anche attraverso la costituzione o l'adesione ad enti terzi, la cui compagine può essere costituita da altre Università o da altri enti pubblici e/o privati, nel rispetto della normativa vigente, dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo.

Tale possibilità è prevista nello *“Statuto di Ateneo”* (D.R. n. 1203/2011 del 13/12/2011 e ss.mm.ii., di cui l'ultima nel 2024), all'Art. 39 *“Organismi strumentali e collaborazione dell'Ateneo con soggetti pubblici e privati”*.

L'utilizzo dello strumento della partecipazione per perseguire finalità istituzionali trova un riferimento anche nel *“Piano Strategico”*, documento di programmazione che delinea la missione, gli indirizzi strategici e gli obiettivi dell'Ateneo a cadenza periodica.

#### **Art. 5 – Il ciclo di vita della partecipazione a enti terzi**

Il ciclo di vita della partecipazione a enti terzi è sintetizzabile in **4 fasi**, esposte nella figura 1: l'**ammissione** ovvero il momento in cui viene sottoscritto l'atto di adesione o di costituzione; la **gestione** che riguarda le diverse attività necessarie per il presidio (nomine, deleghe, modifiche a statuti o patti parasociali, rinnovi o trasformazione della forma giuridica, gestione economico, patrimoniale e finanziaria); il **monitoraggio**, di cui verrà data descrizione nell'apposito paragrafo; la **dismissione** ovvero il momento in cui si conclude il rapporto con l'Università mediante il recesso, l'estinzione dell'ente per scadenza del termine o lo scioglimento.




Figura 1 – Il «ciclo di vita» della partecipazione a enti terzi

#### Art. 6 - Compiti e funzionamento della Commissione Partecipazione a enti terzi

La commissione ha compiti istruttori e consultivi in materia di partecipazioni dell'Ateneo in enti terzi e monitoraggio degli stessi.

La Commissione effettua un esame preliminare delle proposte di costituzione/adesione, modifiche degli atti (statuti, patti parasociali), rinnovi e proposte di scioglimento, tenendo in considerazione anche l'andamento sulla gestione economico-patrimoniale e finanziaria; può richiedere integrazioni ai proponenti, nel caso in cui le motivazioni o la documentazione non risultassero sufficienti e fornisce un parere obbligatorio e non vincolante, verificando il rispetto dei requisiti specifici in base alla normativa vigente e alle *policies* e agli atti di Ateneo (Statuto, Regolamenti e Linee Guida).

La Commissione è costituita tramite Decreto Rettorale.

#### SEZIONE II – FASE DI AMMISSIONE

##### Art. 7 - Procedure di adesione/costituzione

L'iniziativa di costituzione/adesione può provenire dall'esterno (altre Università per il tramite di docenti/ricercatori dell'Ateneo interessati, responsabili di altri Enti aderenti, figure apicali dell'ente stesso) oppure dall'interno, ad esempio da componenti del sistema di governance o da un Campus o da un Dipartimento o struttura di cui al Capo IV dello Statuto.

L'istruttoria prevede:

- a) preliminare richiesta del soggetto proponente (struttura/e di afferenza di docenti/ricercatori interessati, gruppo di lavoro, commissione di Ateneo) al Rettore e/o Prorettore di riferimento, per valutare l'interesse alla partecipazione a livello di Ateneo, con contestuale interazione dei proponenti con gli uffici competenti per la verifica della documentazione e dei contenuti della richiesta;

- b) se l'iniziativa proviene da una struttura, delibera dell'organo (Campus, Dipartimento o struttura di cui al Capo IV dello Statuto).
- c) presentazione della proposta, per il tramite degli uffici competenti, alla Commissione che esprime un parere obbligatorio non vincolante;
- d) delibera degli Organi Accademici (Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione).

Gli elementi che devono essere verificati dalle strutture e dalla Commissione Istruttoria ed evidenziati nelle delibere riguardano sia le caratteristiche specifiche dell'ente, che l'impegno e le responsabilità dell'Ateneo e sono sintetizzati nella Figura 2.




Figura 2 – Fase di ammissione - Verifiche

#### A – Correlazione Ente-Ateneo

In merito alle **attività** svolte dall'ente è necessario che l'istruttoria evidenzi i seguenti punti:

1. specificare che si tratta di attività strumentali e necessarie per perseguire finalità istituzionali ed individuare il collegamento con principi ed obiettivi del Piano Strategico di Ateneo;
2. verificare che non vi siano sovrapposizioni con attività svolte da strutture di Ateneo o con attività svolte da altri enti partecipati dall'Ateneo (l'elenco degli enti attualmente partecipati con le attività previste nei relativi Statuti è reperibile al seguente link: <https://www.unibo.it/it/ateneo/chiamo/enti-partecipati/enti-partecipati>); si tratta di un punto di particolare importanza in quanto monitorato dalla Corte dei Conti ed è quindi specifica responsabilità della struttura proponente dichiarare l'assenza di tali sovrapposizioni;
3. verificare e indicare quali e quante strutture di Ateneo sono o possono essere potenzialmente interessate alle attività svolte dall'ente.

## B – Caratteristiche dell'ente

In merito al **funzionamento dell'ente**, occorre:

1. indicare la compagine (partners o aspiranti tali nel caso di *ente costituendo*);
2. come previsto da art. 39 dello Statuto di Ateneo, verificare l'adeguatezza finanziaria, economico-patrimoniale, organizzativa e gestionale dell'ente, tale da garantire la piena sostenibilità ed il perseguimento efficace degli obiettivi istituzionali; se si tratta di enti già esistenti vanno esposti i bilanci dell'ultimo triennio o almeno dell'ultimo esercizio con un confronto con i dati dell'esercizio precedente, corredati di relazioni di gestione e degli organi di controllo; se si tratta di enti di nuova costituzione è necessario disporre di un Business Plan o un prospetto previsionale che evidenzi in ottica pluriennale costi e ricavi presunti, il patrimonio in disponibilità dell'ente e gli elementi che ne garantiscono l'autonomia economico-finanziaria;
3. come previsto da art. 39 dello Statuto di Ateneo, verificare la presenza nello Statuto/patti parasociali della clausola che garantisce il diritto di recesso e, nel caso di organismi in controllo dell'Ateneo, una durata del mandato dei rappresentanti negli organi di amministrazione e di indirizzo scientifico e didattico non eccedente il termine del mandato del Rettore in carica;
4. verificare la presenza nello Statuto/patti parasociali di clausole riguardanti possibilità di partecipare ad altri enti o di presentare progetti per i quali si usano risorse dei soggetti partecipanti, per i quali si potrebbero creare situazioni di concorrenza potenziale con l'Ateneo o si dovrebbe poi ricorrere ad accordi successivi riguardanti il rimborso dei costi.

## C – Impegno e rischi dell'Ateneo

Per quanto riguarda il grado di **impegno** richiesto all'Ateneo per partecipare all'ente, occorre:

1. indicare gli oneri economici da sostenere per tutta la durata della partecipazione, evidenziando nel *Business Plan* o in prospetti similari gli apporti *in cash o in kind* richiesti all'Ateneo; si tratta degli apporti al patrimonio in fase di adesione/costituzione, di contributi per la gestione ordinaria o per specifiche iniziative progettuali o di quote associative annue;
2. specificare le modalità di copertura di tali oneri, se a carico della Struttura proponente, nei casi in cui la proposta provenga da una struttura (Dipartimenti, Campus o struttura di cui al Capo IV dello Statuto) oppure del bilancio di Ateneo;
3. escludere il coinvolgimento di personale tecnico - amministrativo universitario per lo svolgimento delle attività amministrative dell'Ente partecipato, se non in casi eccezionali e debitamente motivati;
4. escludere la possibilità di assegnare spazi all'interno dell'Ateneo, se non in casi eccezionali e debitamente motivati, previa individuazione dei locali e parere favorevole della struttura ospitante;
5. verificare la necessità di disciplinare con specifiche Convenzioni a tutela della Proprietà Intellettuale e l'uso del marchio di Ateneo; per questi specifici aspetti occorre contattare le aree dell'Amministrazione competenti.

Per quanto riguarda infine le situazioni di potenziale **rischio** a cui si espone l'Ateneo, occorre verificare la presenza di clausole in Statuti/Patti parasociali che riguardano i seguenti aspetti:

- l'esonero da responsabilità patrimoniali per le obbligazioni assunte dall'Ente, per perdite di gestione o derivanti da patti che richiedono versamenti di contributi in danaro o di qualsiasi altra natura;

- la totale autonomia patrimoniale dell'Ente che agisce sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, non può assumere obbligazioni per conto dei singoli partecipanti e neppure rappresentarli e risponde con il proprio patrimonio di tutte le obbligazioni assunte;
- la totale assenza di vincoli o impegni nei confronti del personale dell'Ente o di coloro che usufruiscono della sua attività.

Se l'adesione/costituzione riguarda una società, nelle forme ammesse dal D. Lgs. 175/2016, in adempimento a quanto previsto dal Testo Unico, la delibera dell'organo della struttura proponente dovrà articolare anche i seguenti elementi:

1. le motivazioni che rendono strettamente necessaria la partecipazione alla società per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ateneo, indicando nello specifico gli obiettivi del Piano Strategico con i quali si collegano le attività che essa svolge o si prefigge di svolgere;
2. l'assenza di sovrapposizione con attività svolte da altre società o da altri enti partecipati dall'Ateneo;
3. le ragioni che giustificano la scelta sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria;
3. la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
4. la compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

### **SEZIONE III – FASE DI GESTIONE**

#### **Art. 8 – Decisioni di competenza degli Organi Accademici**

Le attività che l'Amministrazione generale presidia e su cui devono esprimersi gli Organi Accademici, riguardano:

1. le nomine negli organi che costituiscono il sistema di governance degli enti;
2. le deleghe per la partecipazione alle assemblee;
3. le modifiche agli atti che vincolano l'Ateneo alla partecipazione (Statuti e Patti Parasociali);
4. il rinnovo della durata degli enti o la loro eventuale trasformazione in enti con diversa forma giuridica;
5. l'erogazione di contributi per la gestione ordinaria o per specifiche iniziative progettuali.

Inoltre, esclusivamente per gli enti in-house) è necessaria espressione degli organi Accademici anche per l'approvazione dei bilanci previsionali e consuntivi annuali.

Spetta, in base alla materia, ai Dipartimenti o ai settori competenti delle diverse Aree la competenza di disciplinare mediante accordi o Convenzioni aspetti specifici nei rapporti tra enti e Ateneo riguardanti la realizzazione di specifiche attività su incarico dell'Ateneo, l'utilizzo di risorse o spazi, la tutela della Proprietà Intellettuale e l'uso del marchio di Ateneo, specifiche garanzie di sicurezza.

## **Art. 9 - Procedure di nomina dei rappresentanti negli organi**

La presenza di rappresentanti negli organi degli enti partecipati può essere prevista con le seguenti modalità:

- A) negli atti dell'ente (Statuto/patti parasociali) si prevede la presenza del Rettore o di altre specifiche figure istituzionali di Ateneo negli organi come componenti di diritto; in questo caso non è necessario alcun provvedimento;
- B) negli atti dell'ente (Statuto/ patti parasociali) si prevede una riserva a favore del Rettore del diritto di nomina o di designazione di componenti degli organi; in questo caso il Rettore opera la propria scelta con lo strumento del Decreto Rettorale che non necessita di ulteriori ratifiche;
- C) negli atti dell'ente (Statuto/patti parasociali) si prevede una riserva a favore dell'Università di Bologna del diritto di nomina o designazione di componenti degli organi; in questo caso si può procedere in due modi:
  - a. tramite una delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore (ai sensi dell'art. 39 dello Statuto di Ateneo, che prevede che i rappresentanti negli organi amministrativi e di indirizzo scientifico e didattico degli enti partecipati siano proposti dal Rettore al Consiglio di Amministrazione);
  - b. tramite Decreto Rettorale su delega del Consiglio di Amministrazione, che periodicamente definisce gli ambiti di applicazione.

I rappresentanti nominati o designati negli organi degli enti terzi partecipati dall'Ateneo sono sottoposti alla disciplina del conflitto di interesse prevista dalla normativa vigente e dal Codice Etico e di comportamento e alla verifica dell'assenza di situazioni di incompatibilità e inconfiribilità, per la quale viene richiesta un'apposita autocertificazione.

Al momento della prima nomina, per i rappresentanti nominati o designati negli organi di gestione degli *enti in-house* o controllati, la verifica dell'assenza delle cause di inconfiribilità è effettuata dagli uffici competenti, anche mediante la richiesta del certificato dei carichi pendenti e del casellario giudiziale ai rispettivi competenti uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna. Il rappresentante viene individuato in considerazione delle sue professionalità e/o conoscenze specifiche di volta in volta individuate per la partecipazione a enti terzi.

La nomina implica l'impegno da parte della persona individuata a partecipare alla formazione in materia partecipazione a enti terzi indicata dal Direttore Generale, salvo espressa deroga accordata dallo stesso.

## **Art. 10 - Procedure di delega alla partecipazione alle Assemblee**

Per la partecipazione alle Assemblee degli Enti partecipati, il Rettore è tenuto a presenziare in qualità di Legale Rappresentante, ma può delegare per una singola seduta o per un periodo di tempo determinato o "fino a revoca", un docente, un ricercatore o un dipendente tecnico-amministrativo dell'Ateneo.

Al delegato sono conferiti i poteri indicati nel documento di delega ed è attribuita la funzione di referente dell'Ateneo per i rapporti fra l'Ateneo e l'Ente medesimo, con i compiti e doveri descritti al successivo art. 13.

La delega implica l'impegno da parte della persona individuata a partecipare alla formazione in materia partecipazione a enti terzi indicata dal Direttore Generale, salvo espressa deroga accordata dallo stesso.

#### **Art. 11 - Procedure per modifiche di Statuti e Patti parasociali**

L'iniziativa di modifica può provenire dall'esterno (ente interessato) per necessità specifiche o per adeguamenti normativi oppure dall'interno per effetto di nuove *policies* di Ateneo o di nuovi atti interni (Regolamenti, Linee guida, etc.) che impattano sul rapporto con l'ente.

L'istruttoria si compone dei seguenti passaggi:

- A) interazione del proponente con Rettore/Prorettore di riferimento e uffici competenti, per verificare che le modifiche non compromettano il perseguimento dei fini istituzionali e non pregiudichino l'interesse dell'Università a mantenere la partecipazione;
- B) presentazione della proposta alla Commissione che esprime un parere obbligatorio non vincolante;
- C) solo nel caso in cui le modifiche abbiano un impatto su aspetti scientifici o didattici che coinvolgono la struttura, delibera del Consiglio di Campus, di Dipartimento o struttura di cui al Capo IV dello Statuto, a cui afferiscono i docenti proponenti;
- D) presentazione agli Organi Accademici (Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione).

Le verifiche da effettuare sono le medesime indicate all'art. 8 in sede di adesione/ costituzione.

Le delibere assunte dagli organi di governo dell'Ateneo devono precedere quelle degli organi competenti dell'Ente partecipato.

#### **Art. 12 - Procedure per il rinnovo della durata o per la trasformazione della forma giuridica dell'Ente**

Il rinnovo della durata degli enti, in caso di scadenza dei termini previsti nello Statuto o nei Patti parasociali, è segnalato dall'Ente interessato o da altre Università/enti aderenti e in ogni caso dal Referente di Ateneo.

Non possono essere previste clausole di "rinnovo tacito", essendo esclusiva degli organi di governo dell'Ateneo la competenza a deliberarne il rinnovo, previa valutazione dell'attività scientifica svolta nel periodo precedente illustrata, tramite apposita relazione, dai rappresentanti dell'Ateneo in seno agli organi di governo degli Enti terzi.

La trasformazione giuridica dell'Ente può essere proposta dall'ente stesso, da altri aderenti o può avvenire su impulso di componenti interne dell'Ateneo in relazione a necessità di adeguamenti normativi, in attuazione di nuove *policies* o di nuovi atti interni che impattano sul rapporto con l'Ente.

In entrambi i casi, l'istruttoria si compone dei seguenti passaggi:

- A) interazione del proponente con Rettore/Prorettore di riferimento e uffici competenti, per verificare che il rinnovo o la trasformazione non compromettano il perseguimento dei fini istituzionali e non pregiudichino l'interesse dell'Università a mantenere la partecipazione;
- B) presentazione della proposta alla Commissione che esprime un parere obbligatorio non vincolante;
- D) se l'ente è di interesse di una o più strutture, delibera del Consiglio di Campus, di Dipartimento o struttura di cui al Capo IV dello Statuto, a cui afferiscono i docenti proponenti;
- E) presentazione agli Organi Accademici (Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione).

Le verifiche da effettuare sono le medesime indicate all'art. 8 in sede di adesione/costituzione.  
Le delibere assunte dagli organi di governo dell'Ateneo devono precedere quelle degli organi competenti dell'Ente partecipato.

## SEZIONE IV – FASE DI MONITORAGGIO

### Art. 13 – Il ruolo del Referente di Ateneo

Il Referente di Ateneo coincide con il soggetto nominato negli organi statutari dell'ente partecipato e/o con il soggetto che partecipa agli organi/all'Assemblea o organi equivalenti ( Rettore e suo delegato), sulla base delle specifiche prerogative attribuite a ciascun organo.

Al Referente individuato come **rappresentante negli organi** spettano i seguenti compiti:

- a) relazionare annualmente su attività e risultati dell'ente, come previsto dall'art. 39 dello Statuto di Ateneo; la relazione è fornita per iscritto al Rettore e all'ufficio competente, secondo le modalità indicate dell'ufficio stesso e deve indicare:
- i punti di forza e le criticità che caratterizzano l'ente;
  - i principali dati finanziari e economico- patrimoniali dei bilanci degli ultimi 3 esercizi;
  - le attività svolte dall'ente nell'ultimo triennio evidenziando in particolare il coinvolgimento e le ripercussioni in termini positivi o negativi per l'ateneo e le strutture, sia in termini scientifici che di impatto finanziario e economico- patrimoniale;
  - una valutazione sulla strategicità della partecipazione per l'Università e sull'importanza di mantenerla o meno.

Le schede così compilate vengono esaminate annualmente dalla Commissione Partecipazioni che esprime un parere vincolante non obbligatorio sulla conferma o meno della partecipazione.

L'esito viene sottoposto al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione che deliberano in merito.

- b) presidiare i rapporti di collaborazione fra i gruppi di ricerca dell'Ateneo e l'ente partecipato;
- c) comunicare agli uffici competenti dell'Ateneo eventuali compensi correlati alla carica, ai sensi dell'art. 9 del Decreto Rettorale n. 1567/2023 del 08/11/2023 recante *“Regolamento recante la disciplina del regime delle incompatibilità e del procedimento di rilascio delle autorizzazioni per l'assunzione di incarichi extraistituzionali dei professori e dei ricercatori universitari”*;
- d) verificare, in base alle prerogative dell'organo in cui sono stati nominati, il rispetto delle norme di settore in base alla tipologia dell'ente.

Al Referente individuato come **delegato a partecipare alle assemblee, o organi equivalenti**, spettano i seguenti compiti:

- e) trasmettere, entro 30 giorni dal ricevimento, il verbale delle sedute delle assemblee degli organismi di afferenza, corredati da un'apposita relazione contenente osservazioni e commenti allo stesso verbale.

Tutti i **Referenti** devono:

- f) trasmettere copia dei bilanci preventivi (ove previsti) e consuntivi, corredata della relazione dell'organo di controllo;

- g) segnalare tempestivamente a un referente politico ( Rettore, Prorettore di riferimento o Delegato) e agli uffici competenti ogni criticità di cui vengano a conoscenza che possa impedire all'ente di svolgere la normale attività o che possa compromettere il rapporto di collaborazione con l'Università, con particolare attenzione all'andamento economico-finanziario dell'ente;
- h) esprimersi favorevolmente per delibere degli organi degli enti esclusivamente nel caso in cui sia stata espressa una preventiva autorizzazione tramite delibera del Consiglio di Amministrazione di Ateneo nei seguenti casi: modifiche agli atti che vincolano l'Ateneo alla partecipazione (Statuti e Patti Parasociali); rinnovo della durata degli enti o la loro eventuale trasformazione in enti con diversa forma giuridica; erogazione di contributi per la gestione ordinaria o per specifiche iniziative progettuali. Inoltre, esclusivamente per gli enti in-house) anche in merito all'approvazione dei bilanci previsionali e consuntivi annuali;
- i) interagire con gli uffici competenti nelle attività di monitoraggio;
- j) rispettare gli obblighi di condotta contenuti nel Codice etico e di comportamento di cui Decreto Rettorale Rep. n. 293/2024 del 05/03/2024.

Nella scelta dei rappresentanti da inserire negli organi di governo (Consiglio di Amministrazione o equivalente) degli enti partecipati, occorre inoltre tener conto della previsione normativa di rispetto della parità di genere.

#### **Art. 14 – Le attività di monitoraggio**

Di seguito sono elencate le principali attività di monitoraggio della partecipazione ad enti terzi previste dalla normativa vigente:

##### **1. Adempimenti relativi alla trasparenza e pubblicazione dei dati**

Ai sensi dell'art. 22 "Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato" del D. Lgs. 33/2013, il Settore Partecipazioni provvede annualmente all'aggiornamento dei dati relativi a tutte le società partecipate e alle altre tipologie di enti nel caso in cui siano in controllo.

Il link al sito istituzionale, sezione "Amministrazione Trasparente" è il seguente:

<https://www.unibo.it/it/ateneo/amministrazione-trasparente/enti-controllati/enti-controllati>

Ai sensi del D. Lgs. 39/2013 e dell'art. 1, commi 49 e 50 della L. 190/2012, il Settore Partecipazioni provvede ad aggiornare periodicamente la pubblicazione delle dichiarazioni di insussistenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità di cui al precedente art. 10.

Il link al sito istituzionale, sezione "Amministrazione Trasparente" è il seguente:

<https://www.unibo.it/it/ateneo/amministrazione-trasparente/enti-controllati/dichiarazioni-sulla-insussistenza-delle-cause-di-inconfiribilita-o-incompatibilita>

##### **2. Piano di revisione periodica delle partecipazioni societarie dirette e indirette e relativa Relazione sullo stato di attuazione**

Ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016, il Settore Partecipazioni redige annualmente, invia alla Corte dei Conti e pubblica nel sito istituzionale, il "Piano di revisione periodica delle partecipazioni societarie dirette ed indirette" e la "Relazione sullo stato di attuazione".

Il link al sito istituzionale, sezione "Amministrazione Trasparente" è il seguente:

<https://www.unibo.it/it/ateneo/amministrazione-trasparente/enti-controllati/societa-partecipate/societa-partecipate>

### **3. Rilevazione annuale per il Ministero dell'Economia e delle Finanze – MEF**

Ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, del D.L. 90/2014, il Settore Partecipazioni cura la rilevazione annua su specifica piattaforma informatica richiesta dal MEF relativa alle partecipazioni in società ed enti di diritto pubblico e privato, includendo anche i reciproci rapporti economico-finanziari e ai rappresentanti negli organi di governo in tali enti.

### **4. Rilevazione annuale per il Ministero dell'Università e della Ricerca - MUR**

Ai sensi del Decreto Interministeriale Istruzione-Economia del 01/09/2009 n. 90, art. 2, comma 5, annualmente il Settore Partecipazioni cura il caricamento di dati relativi agli enti partecipati nella piattaforma messa a disposizione dal MUR in occasione del "Riclassificato" annuale ed invia i principali dati economico-finanziari al Collegio dei Revisori dell'Università, che redige una specifica relazione in cui devono essere rilevate le situazioni di indebitamento.

### **5. Rilevazione annuale per il conto giudiziale, per il bilancio consuntivo e per il bilancio di sostenibilità**

Il Settore Partecipazioni trasmette annualmente alle altre Aree e Settori competenti di Ateneo, i dati relativi alle partecipazioni da inserire nel conto giudiziale, nel bilancio consuntivo e nel bilancio di sostenibilità.

### **6. Bilancio Consolidato**

Gli Enti partecipati in regime di contabilità finanziaria che rientrano nell'area di consolidamento (ex art. 6 comma 2 D.lgs. del 27/1/2012 n.18), ai fini della predisposizione del bilancio consolidato, dovranno applicare ai propri bilanci i principi contabili della Capogruppo (art. 3, comma 3, Decreto Interministeriale del 11/04/2016 n. 248).

## **SEZIONE V – FASE DI DISMISSIONE**

La partecipazione può terminare per estinzione dell'ente alla scadenza, in assenza di interesse al rinnovo, per il recesso dell'Università o per scioglimento e liquidazione dell'Ente.

### **Art. 15 - Estinzione dell'Ente**

La partecipazione può terminare per estinzione dell'ente alla scadenza. In questi casi, si possono ipotizzare due procedure:

- 1) gli organi dell'Ente, sulla base delle previsioni contenute nello Statuto, deliberano l'estinzione, in assenza delle condizioni necessarie per proporre un rinnovo e avviano le procedure di liquidazione; in tal caso, l'ufficio competente provvederà a dare una comunicazione informale alle strutture interessate (se necessario) e una comunicazione formale agli organi accademici;
- 2) gli organi richiedono agli aderenti di esprimersi in merito all'estinzione ed in tal caso si ripercorre la medesima procedura prevista per il rinnovo o la trasformazione:
  - A) interazione con Rettore/Prorettore di riferimento e ufficio competente;
  - B) presentazione della proposta alla Commissione che esprime un parere obbligatorio non vincolante;
  - D) se l'ente è di interesse di una o più strutture, delibera del Consiglio di Campus, di Dipartimento o struttura di cui al Capo IV dello Statuto, a cui afferiscono i docenti proponenti;
  - E) delibera degli Organi Accademici (Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione).

Nel caso in cui, per l'estinzione e per le operazioni di liquidazione, si preveda il riparto tra gli aderenti di beni/attrezzature suscettibili di valutazione economica o di una quota di attivo, non è sufficiente

una comunicazione, ma sarà necessario far assumere una delibera al Consiglio di Amministrazione per la destinazione finale delle quote assegnate all'Università.

#### **Art. 16 - Procedure per l'esercizio del diritto di recesso**

L'iniziativa di recesso può essere assunta in via meramente esemplificativa per le seguenti ragioni: obblighi imposti dalla normativa vigente; modifiche di oggetto, di compagine e di attività che non sono valutate compatibili con il perseguimento delle finalità dell'Ateneo; nuove *policies* di Ateneo o di nuovi atti interni (Regolamenti, Linee guida, etc.) che impattano sul rapporto con l'ente; mancato adeguamento alle norme di settore; un andamento economico-finanziario e patrimoniale dell'ente tale da non garantire una situazione di solidità. In particolare, l'Università potrà procedere al recesso laddove vengano accertate situazioni di criticità di bilancio per tre esercizi consecutivi.

L'Università procederà inoltre a recedere qualora i referenti di Ateneo non adempiano a quanto previsto in termini di monitoraggio.

Sulla base di quanto previsto dallo Statuto dell'ente, che determina modalità e tempi di efficacia dell'esercizio del diritto di recesso, l'istruttoria prevede in ogni caso le seguenti azioni:

- A) interazione con Rettore/Prorettore di riferimento e ufficio competente;
- B) presentazione della proposta alla Commissione che esprime un parere obbligatorio non vincolante;
- C) solo nel caso di coinvolgimento delle strutture, delibera del Consiglio di Campus, di Dipartimento o struttura di cui al Capo IV dello Statuto;
- D) presentazione agli Organi Accademici (Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione).

Solitamente solo nei casi di recesso da società di capitali è prevista la restituzione della quota versata al capitale e sulla sua destinazione si dovrà far deliberare il Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 17 - Procedure per lo scioglimento e la liquidazione**

La partecipazione può terminare per scioglimento dell'Ente con due possibili percorsi:

- 1) gli organi dell'Ente, sulla base delle previsioni contenute nello Statuto, deliberano lo scioglimento, in assenza delle condizioni necessarie per continuare l'attività e avviano le procedure di liquidazione; in tal caso, l'ufficio competente provvederà a dare una comunicazione informale alle strutture interessate (se necessario) e una comunicazione formale agli organi accademici;
- 2) gli organi richiedono agli aderenti di esprimersi in merito allo scioglimento ed in tal caso si ripercorre la procedura già vista nei paragrafi precedenti:
  - A) interazione con Rettore/Prorettore di riferimento e ufficio competente;
  - B) presentazione della proposta alla Commissione che esprime un parere obbligatorio non vincolante;
  - D) se l'ente è di interesse specifico di una o più strutture di Ateneo, delibera del Consiglio di Campus, di Dipartimento o struttura di cui al Capo IV dello Statuto, a cui afferiscono i docenti proponenti;
  - E) delibera degli Organi Accademici (Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione).

Sulla base di quanto previsto dallo Statuto e della situazione economico-patrimoniale dell'ente, può essere previsto un riparto tra gli aderenti di beni/attrezzature suscettibili di valutazione economica o di una quota di attivo; in tal caso, nella delibera al Consiglio di Amministrazione dovrà essere adottata anche una decisione in merito alla destinazione finale delle quote assegnate all'Università.